



**TRIBUNALE DI CATANZARO**  
***Procedure Concorsuali***

**Ristrutturazione dei debiti del consumatore n. 4-1/2022 R.G.**

Il Giudice delegato, dott. Paolo Pirruccio

letto il ricorso per omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore depositato da **Vincenzo MERCURIO** in data 20/09/2022;

vista la documentazione allegata alla proposta e rilevato che risultano, allo stato, sussistenti i requisiti di cui agli artt. 67, 68 e 69 del D.Lgs. 14/2019 e s.m.i. (codice della crisi d'impresa, C.C.I.);

letta la relazione particolareggiata dell'Organismo di Composizione della Crisi (O.C.C.), **Centro di Ricerca Autonomie Territoriali Europee**, nella persona del professionista nominato, **Prof. Avv. Andrea Lollo**;

verificata, allo stato e sulla base della documentazione in atti, l'assenza di atti in frode dei creditori, nonché l'ammissibilità della proposta;

viste le richieste di misure di protezione incluse nel ricorso introduttivo;

**DISPONE**

ai fini dell'omologazione, che, a cura dell'O.C.C.:

- 1) la proposta e il piano proposti dal ricorrente siano pubblicati nell'apposita area del sito web del Tribunale;
- 2) ne sia data comunicazione entro trenta giorni a tutti i creditori;

**AVVERTE**

i creditori che:

3) ricevuta la comunicazione di cui sopra, gli stessi devono comunicare all'O.C.C. un indirizzo di posta elettronica certificata e che, in mancanza, le successive comunicazioni sono effettuate nei loro confronti mediante deposito in cancelleria;

4) nei venti giorni successivi alla comunicazione di cui sopra, ogni creditore può presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'O.C.C., che dovrà essere indicato nella comunicazione;

**DISPONE**

5) che l'O.C.C., entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al punto 4, sentito il debitore, riferisca al giudice, proponendo altresì le eventuali modifiche al piano che ritenga necessarie;

6) la sospensione delle procedure esecutive immobiliari, mobiliari e presso terzi intraprese nei confronti del ricorrente e il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore, fino al momento in cui il procedimento di omologazione sarà chiuso;

7) il divieto per il debitore di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati dal giudice;

rilevato che l'art. 67, co. 3, del C.C.I. stabilisce che *«la proposta può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione»* e che l'art. 70, co. 4, del medesimo Codice prevede, tra l'altro, che il Giudice possa adottare *«altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento»*;

ritenuto che la prosecuzione delle detrazioni sulla pensione a titolo di cessione del quinto incida notevolmente sul patrimonio complessivamente disponibile del debitore ai fini dell'attuazione del piano di ristrutturazione dei debiti;

#### **DISPONE**

8) altresì, la sospensione, fino alla conclusione del procedimento di omologazione, delle trattenute effettuate sulla pensione del debitore in ragione della cessione del quinto della stessa;

#### **RIGETTA**

9) allo stato, la richiesta di annullamento e cancellazione del fermo amministrativo del veicolo Opel Astra targata FH238TT, in quanto il vincolo attiene a debiti di soggetto (Rosanna Mancuso) diverso dal ricorrente.

#### **MANDA**

alla Cancelleria per la comunicazione del presente decreto alla parte ricorrente e all'O.C.C.

Li 6 novembre 2022

Il Giudice  
Dott. Paolo PIRRUCCIO  
(firmato digitalmente)